

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4520

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ZANIN, DONATI, AMATO, PAOLA BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, DE MENECH, GASPARINI, PATRIZIA MAESTRI, MARANTELLI, PATRIARCA, ROMANINI, PAOLO ROSSI, ZARDINI

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica

Presentata il 31 maggio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — I cori e le bande musicali non professionistici e i gruppi folcloristici rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale italiana e sono presenti ovunque sul territorio nazionale, anche nei comuni più piccoli, con oltre 8.000 gruppi attivi. Tali formazioni, sviluppando la comune passione per la musica, rappresentano uno strumento fondamentale di aggregazione, comunicazione e socializzazione per tutte le età e i ceti sociali contribuendo al rafforzamento del legame con il proprio territorio e alla riscoperta di valori culturali e tradizionali essenziali che oggi rischiano di essere dimenticati o trascurati. Esse, inoltre, contribuiscono, in maniera determinante, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio musicale del

nostro Paese, sia esso colto che di tradizione, nonché alla diffusione della pratica musicale corale, bandistica e folclorica.

La loro presenza e i loro interventi rendono vivo il territorio, offrono una molteplicità di concerti e di rassegne, rendono gradevole ogni manifestazione pubblica e privata, creano momenti di condivisione e partecipazione per piccoli e adulti, conferiscono solennità alle celebrazioni civili o religiose, commemorative o patriottiche contribuendo alla riflessione interiore nelle ricorrenze tristi di una comunità. In sintesi, sono dei presidi culturali, musicali e sociali irrinunciabili, un patrimonio culturale prezioso da sostenere, custodire e valorizzare, una rete diffusa, ovunque presente, che costituisce un tessuto importantissimo della nostra società; quel patrimo-

nio culturale immateriale previsto e tutelato dall'UNESCO con la Convenzione internazionale del 17 ottobre 2003. Infatti non meno di 50.000 sono i concerti e le manifestazioni che questi gruppi offrono annualmente su tutto il territorio nazionale, portando il proprio contributo musicale anche nei paesi e nelle realtà di piccole dimensioni, favorendone la crescita e la partecipazione attiva. Anche la ricaduta economica sul territorio ha dimensioni considerevoli, muovendo migliaia di coristi e di appassionati che costituiscono quel turismo culturale, e non solo di consumo, che sempre più viene auspicato.

Oggi in Italia le formazioni corali, bandistiche e folcloristiche non sono adeguatamente valorizzate e promosse e il più delle volte sopravvivono solo grazie alla straordinaria passione dei propri associati e alla generosità e alla spontaneità di coloro che ne apprezzano il valore culturale e sociale. La presente proposta di legge si propone, quindi, di porre rimedio a una condizione fragile e critica che dura ormai da tempo nei confronti di questo settore, secondo un impianto che prevede di:

1) riconoscere l'importanza e la peculiarità delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche e definire specifiche misure di sostegno, incentivo e agevolazione;

2) promuovere l'insegnamento della musica corale, bandistica e folclorica nel territorio, nelle comunità e nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, anche attraverso sinergie con le amministrazioni pubbliche presenti;

3) orientare sempre di più la visione e l'azione di questo settore verso una prospettiva europea;

4) promuovere un'organizzazione di sistema che valorizzi i progetti di qualità, semplifichi l'apparato procedurale e burocratico ed eviti la dispersione a pioggia delle risorse per favorire azioni incisive e mirate indispensabili al perseguimento di obiettivi strategici di crescita e di valorizzazione;

5) favorire la formazione del pubblico, base indispensabile per una più am-

pia fruizione delle proposte e degli spettacoli musicali offerti;

6) considerare le azioni menzionate un investimento che eleva il tenore della qualità musicale nel suo complesso e ai vari livelli, nonché una restituzione di quanto il settore produce.

Pertanto, l'articolo 1 della proposta di legge riconosce e valorizza, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, la funzione artistica, educativa e sociale della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica, comprendente ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, eseguita da complessi costituiti in associazioni musicali senza scopo di lucro.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica, finalizzato alla promozione e alla diffusione della musica corale, bandistica e folclorica nelle scuole statali e paritarie, nonché all'attivazione di corsi di formazione e di perfezionamento per il personale del settore e, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alla diffusione della produzione musicale corale, bandistica e folclorica all'estero.

L'articolo 3, in conformità alle finalità della legge, dispone il riconoscimento da parte della Repubblica della rilevanza nazionale dei seguenti soggetti:

a) la Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO);

b) l'Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA);

c) la Federazione italiana tradizioni popolari (FITP). Inoltre, dispone che il sostegno economico di cui all'articolo 2 sia distribuito secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento per le attività proprie dei citati soggetti;

b) il 40 per cento per progetti proposti dalle associazioni regionali dei mede-

simi soggetti che mirino alla crescita e alla formazione e che presentino criteri di qualità;

c) il 20 per cento per sostenere il Coro giovanile italiano e i cori giovanili regionali; la Banda giovanile nazionale e le bande giovanili regionali; il Gruppo folcloristico giovanile nazionale e i gruppi folcloristici giovanili regionali; attività di ri-

lievo all'estero, quali concorsi e *festival* riconosciuti a livello internazionale, lezioni di esperti e scambi con altre associazioni e istituzioni su progetti di qualità.

Infine, l'articolo 4 dispone una serie di agevolazioni fiscali a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La Repubblica sostiene, riconosce, valorizza e tutela la funzione artistica, educativa, formativa e sociale della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica quale patrimonio fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e mezzo di espressione e di promozione artistico-culturale nonché di aggregazione e di socializzazione.

2. La musica corale, bandistica e folclorica non professionistica comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, eseguita da complessi costituiti in associazioni musicali senza scopo di lucro.

3. La libertà artistica dell'attività musicale corale, bandistica e folclorica non professionistica è riconosciuta e tutelata dall'articolo 33 della Costituzione.

ART. 2.

(Compiti dello Stato).

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione della musica corale, bandistica e folclorica non professionistica, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo ha una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, nel rispetto delle competenze regionali:

a) la diffusione della musica corale, bandistica e folclorica in Italia e all'estero;

b) misure di sostegno finanziario pubblico e privato a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove:

a) la diffusione della musica corale, bandistica e folclorica nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, anche attraverso forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie, associazioni musicali senza scopo di lucro e altri soggetti operanti nel settore musicale;

b) l'istituzione e l'attivazione di corsi di formazione e di perfezionamento per direttori di coro e di banda, nonché per il personale artistico e tecnico del settore.

5. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la diffusione della produzione musicale corale, bandistica e folclorica all'estero attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche e gli istituti italiani di cultura, anche al fine di favorire programmi di scambi tra associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche italiane e analoghe formazioni straniere, in particolare europee, e di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale corale, bandistica e folclorica.

ART. 3.

(Contributi).

1. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato riconosce la rilevanza nazionale dei seguenti soggetti:

a) la Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO);

b) l'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA);

c) la Federazione italiana tradizioni popolari (FITP).

2. Le risorse del Fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 1 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche all'estero, con i seguenti criteri:

a) il 40 per cento per le attività proprie dei soggetti di cui al comma 1;

b) il 40 per cento per progetti proposti dalle associazioni regionali dei soggetti di cui al comma 1 che mirino alla crescita e alla formazione e che presentino criteri di qualità;

c) il 20 per cento per sostenere il Coro giovanile italiano e i cori giovanili regionali; la Banda giovanile nazionale e le bande giovanili regionali; il Gruppo folcloristico giovanile nazionale e i gruppi folcloristici giovanili regionali; attività di rilievo all'estero, quali concorsi e *festival* riconosciuti a livello internazionale, lezioni di esperti e scambi con altre associazioni e istituzioni su progetti di qualità.

ART. 4.

(Agevolazioni tributarie e contributive).

1. Le associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, nonché la FENIARCO, l'ANBIMA e la FITP sono equiparate, ai fini delle agevolazioni tributarie e nei rapporti con il direttore, con gli insegnanti e con i collaboratori di sezione e delle rispettive scuole di musica, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

2. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri deducibili, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*l-quinquies*) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2.000 euro, a

favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, nonché della Federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali (FENIARCO), dell'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA) e della Federazione italiana tradizioni popolari (FITP) ».

3. All'articolo 15, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alla detrazione per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-decies*) le spese, per un importo non superiore a 517 euro, sostenute da soggetti di età compresa tra 3 e 25 anni per l'iscrizione annuale, per la formazione e per l'acquisto del proprio strumento musicale presso associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche e rispettive scuole di musica, associate alla FENIARCO, all'ANBIMA o alla FITP ».

4. All'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo ai redditi diversi, dopo le parole: « collaboratori tecnici » sono inserite le seguenti: « , nonché ai maestri e ai collaboratori artistici od organizzativi delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche e delle rispettive scuole di musica ».

5. All'articolo 100, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo agli oneri di utilità sociale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *o-quater*) le erogazioni liberali, per un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, ovvero sino a un importo massimo pari al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP ».

6. Le indennità di trasferta e i premi corrisposti ai componenti delle associazioni musicali corali, bandistiche e folclo-

ristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). È in ogni caso escluso l'obbligo di contribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a carico dei medesimi soggetti.

7. Gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP, nonché gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività, sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

8. Le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato alle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, alla FENIARCO, all'ANBIMA e alla FITP sono esenti da ogni imposta a carico dei medesimi soggetti.

9. Sui contributi corrisposti alle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, alla FENIARCO, all'ANBIMA e alla FITP dagli enti pubblici non si applica la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

10. I proventi derivanti da attività commerciali effettuate dalle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, dalla FENIARCO, dall'ANBIMA e dalla FITP non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

11. Per l'acquisto degli strumenti musicali, dei relativi accessori e dell'attrezzatura funzionale per l'attività e per il funzionamento delle associazioni musicali corali, bandistiche e folcloristiche non professionistiche, della FENIARCO, dell'ANBIMA e della FITP si applica l'IVA con aliquota del 4 per cento.

